



Circolare informativa per la clientela  
n. 29/2012 dell'11 ottobre 2012

**REVISIONE LEGALE**  
NOVITÀ dei DD.MM. 20.6.2012, nn. 144 e 145  
e del D.M. 25.6.2012, n. 146

In questa Circolare

- 1. Quadro normativo di riferimento**
- 2. Requisiti per l'iscrizione al Registro**
- 3. Domanda per l'iscrizione al Registro e obblighi conseguenti**
- 4. Tirocinio**

# 1. QUADRO NORMATIVO di RIFERIMENTO

I DD.MM. 20.6.2012, nn. 144 e 145 e 25.6.2012, n. 146 sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 29.8.2012, n. 201 e sono entrati in vigore il **13.9.2012**. I Decreti sono stati formulati in ossequio alla delega contenuta nel D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 che ha recepito in Italia la Direttiva Ue n. 2006/43/CE in materia di **Regolamentazione della revisione legale** dei conti annuali e dei conti consolidati.

In particolare, il D.M. 20.6.2012, n. 144 contiene il **regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali** in applicazione dell'art. 6, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39; il D.M. 20.6.2012, n. 145 contiene il **Regolamento in applicazione dell'art. 2, co. 2, 3, 4 e 7 e art. 7, co. 7, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39**; infine il D.M. 25.6.2012, n. 146 contiene il **Regolamento riguardante il tirocinio** per l'attività di revisione legale in applicazione dell'art. 3, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39. In sintesi, se i primi due Decreti contengono i Regolamenti che disciplinano le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali nonché i requisiti necessari per potervi accedere, il terzo Decreto reca le disposizioni concernenti il periodo obbligatorio di tirocinio per poter accedere all'esame abilitante all'iscrizione nel Registro.

L'art.1, D.M. 20.6.2012, n. 144 introduce la prima grande novità della nuova regolamentazione normativa: **il nuovo Registro dei revisori viene tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef)**, sovvertendo quindi quanto fino ad oggi in vigore. Si ricorda, infatti, che il Registro dei revisori fino al 2006 era tenuto in formato cartaceo direttamente dal Ministero della Giustizia e, dal 2006 ad oggi, affidato in gestione al Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili su mandato del Ministero della Giustizia. Il Cndcec ha svolto un importante lavoro di «*restyling*» del Registro provvedendo alla sua **informatizzazione e implementando sistemi di aggiornamento** efficienti e puntuali.

## 2. REQUISITI per l'ISCRIZIONE al REGISTRO

Il D.M. 20.6.2012, n. 144 indica all'art. 2 i **soggetti che possono chiedere l'iscrizione al Registro dei revisori** e precisamente:

- **le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 2 e 3, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39.** Possono chiedere altresì l'iscrizione al Registro anche le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati Ue ovvero in un Paese extra-Ue purché vengano rispettate le modalità di cui al D.M. 20.6.2012, n. 145, Capo II;
- **le società che soddisfano i requisiti di cui all'art. 2, co. 4, del predetto D.Lgs. e del relativo Regolamento attuativo.**

Il D.M. 20.6.2012, n. 145 al Capo I, art. 1 regola i **requisiti** che devono avere le persone fisiche per l'iscrizione al Registro, richiamando quanto previsto dall'art. 2, co. 2 e 3, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39:

- a) **laurea almeno triennale** tra quelle indicate all'art. 2;
- b) **requisiti di onorabilità** individuati all'art. 3;
- c) **tirocinio triennale** disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 3, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39;
- d) **superamento dell'esame di idoneità professionale** disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 4, stesso D.Lgs.

Le lauree richieste per l'iscrizione al Registro sono precisamente elencate all'art. 2, D.M. 20.6.2012, n. 145 e precisamente:

- lauree triennali (ex D.M. 270/2004):
  - L18: Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
  - L33: Scienze economiche;
- lauree magistrali (ex D.M. 270/2004):
  - LM56: scienze dell'economia;
  - LM77: scienze economiche aziendali;
  - LM16: finanza;
  - LM62: scienze della politica;
  - LM76: scienze economiche per l'ambiente e la cultura;
  - LM63: scienze delle pubbliche Amministrazioni;
  - LMG/01: giurisprudenza;

- LM82: scienze statistiche;
- LM83: scienze statistiche attuariali e finanziarie;
- classi di lauree previste dal D.M. 3.11.1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lett. a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
- diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in:
  - economia e commercio;
  - statistica;
  - giurisprudenza;
  - scienze politiche;
  - scienze delle pubbliche Amministrazioni ed equipollenti;
  - altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lett. b) è determinata dal D.M. 5.5.2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21.8.2004, n. 196. Sono considerati, infine, equipollenti anche i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti secondo le vigenti disposizioni normative.

Quanto ai requisiti di onorabilità, si segnala che le persone fisiche, per poter richiedere l'iscrizione al Registro dei revisori, devono soddisfare **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- **non** trovarsi in stato di **interdizione** temporanea o di **sospensione** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- **non** essere state sottoposte a **misure di prevenzione** disposte dall'Autorità giudiziaria, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione;
- **non** essere state **condannate con sentenza irrevocabile**, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
  - reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal D.Lgs. 27.1.2010, n. 39;
  - reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile;
  - reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- **non** aver riportato in Stati esteri **condanne penali** o **altri provvedimenti sanzionatori** per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Parimenti non possono essere iscritte al Registro le persone fisiche nei cui confronti sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene suddette, salvo il caso di estinzione del reato.

Anche le società di revisione devono soddisfare determinati requisiti per poter essere iscritte nel Registro dei revisori. L'art. 4, D.M. 20.6.2012, n. 145 prevede a riguardo che:

- i componenti del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione siano in possesso dei **requisiti di onorabilità** di cui all'art. 5, D.M. 20.6.2012, n. 145 (soddisfacimento dei requisiti precedentemente elencati; assenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2296 c.c.);
- la **maggioranza** dei componenti del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione, sia costituita da **persone fisiche abilitate** all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del Consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l'esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati Ue;
- nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice civile, la **maggioranza** numerica e per **quote** dei soci sia costituita da **soggetti abilitati** all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei Capi V e VI del Titolo V del Libro V del Codice civile, le **azioni** siano **nominative** e **non trasferibili** mediante girata;
- nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del Codice civile, la **maggioranza** dei **diritti** di voto nell'Assemblea ordinaria spetti a **soggetti abilitati** all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- i **responsabili** della revisione legale siano **persone fisiche iscritte** nel Registro.

Come in precedenza accennato anche le persone fisiche appartenenti a Stati Ue o extra-Ue possono richiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori. Valgono, tuttavia, speciali disposizioni contenute nel Capo II e

differenti in relazione alla provenienza del soggetto (Ue o extra-Ue) e finalizzate alla verifica del possesso di titoli di Stato equipollenti e dello svolgimento di programmi di aggiornamento professionale e al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale. Gli artt. 7 e 8, D.M. 20.6.2012, n. 145 definiscono i **contenuti** e le **modalità di svolgimento** della **prova** attitudinale.

### 3. DOMANDA per l'ISCRIZIONE al REGISTRO e OBBLIGHI CONSEGUENTI

Il D.M. 20.6.2012, n.144 contiene agli artt. 3 e ss. **specifiche elencazioni di elementi che devono essere forniti per poter essere iscritti nel Registro dei revisori.**

In particolare, le **persone fisiche** devono indicare i seguenti dati nella domanda di iscrizione:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, il domicilio fiscale se diverso, nonché l'indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attività;
- il codice fiscale e l'eventuale numero di partita Iva;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- il titolo di studio conseguito;
- la dimostrazione di aver svolto il tirocinio previsto dall'art. 3, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 e di aver superato l'esame di cui all'art. 4, stesso D.Lgs.;
- l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente;
- il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;
- ogni altra eventuale iscrizione in Albi o Registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati Ue o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli Albi o Registri;
- il possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob;
- l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al Registro ed il recapito telefonico;
- l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'art. 1, co. 1, lett. I), D.Lgs. 27.1.2010, n. 39;
- la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

Diversamente, le **società** devono fornire gli elementi di cui all'art. 4 e precisamente:

- la denominazione o la ragione sociale;
- l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
- i riferimenti necessari per contattare la società, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale sito Internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;
- il numero di partita Iva e/o il codice fiscale della società;
- il nome, il cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli artt. 24 co. 1, lett. b) e d) e 26, co. 1, lett. c) e d), D.Lgs. 27.1.2010, n. 39;
- il nome, il cognome e il domicilio in Italia dei componenti del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione diversi da quelli di cui sopra, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in Albi o Registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati Ue o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli Albi o Registri;
- il nome, il cognome e il domicilio dei soci diversi da quelli di cui sopra, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in Albi o Registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati Ue o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli Albi o Registri;
- ogni altra eventuale iscrizione della società in Albi o Registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati Ue o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli Albi o Registri;
- la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste nell'art. 2, co. 4, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39;

- la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, così come definita nell'art. 1, co. 1, lett. l), D.Lgs. 27.1.2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito Internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;
- di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per individuare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

I requisiti sopra indicati sono **verificati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di esame della domanda** presentata con modalità telematica e corredata dalla scansione dei documenti di identità o riconoscimento. In particolare, si prevede che d'ufficio il Ministero proceda ad acquisire **i dati di cui al casellario giudiziario, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione dell'istante, se persona fisica, o degli amministratori o dei componenti del Consiglio di gestione, se società di revisione.** Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha tempo 120 giorni per effettuare la verifica dei requisiti sopra indicati e, terminata l'istruttoria, provvedere ad iscrivere nel Registro il revisore ovvero a sospendere la pratica e richiedere eventuali ulteriori integrazioni.

Si prevede, altresì, all'art. 7 che **la domanda di iscrizione sia corredata dal versamento di un contributo fisso** il cui ammontare dovrà essere determinato con separato D.M.. Come sopra illustrato gli Uffici del Ministero nei successivi 120 giorni dalla presentazione della domanda provvedono ad istruire la pratica e, nel caso vengano ravvisate carenze nella documentazione prodotta, viene assegnato all'istante un termine non superiore a 30 giorni per provvedere a sanare i vizi della domanda. Nel caso in cui entro il termine sopra ricordato l'istante non provveda ad integrare la domanda, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione.

**Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente e pubblicato** nella *Gazzetta Ufficiale*: dalla data di pubblicazione decorre l'efficacia dell'iscrizione.

Ai sensi dell'art. 17, D.M. 20.6.2012, n. 145 hanno **diritto all'iscrizione automatica** nel nuovo Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e valevole **dal 13.9.2012** i seguenti soggetti:

- le persone fisiche e le società di revisione che al momento di entrata in vigore del D.M. 20.6.2012, n. 145 (13.9.2012) sono **già iscritti nel precedente Registro** dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27.1.1992, n. 88 tenuto dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, nonché nell'Albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161, D.Lgs. 58/1998;
- i soggetti che alla data di entrata in vigore del nuovo Registro dei revisori contabili (13.9.2012) hanno **già maturato il diritto** di essere iscritti nel Registro purché presentino la relativa istanza entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento;
- i soggetti che alla data di entrata in vigore del nuovo Registro dei revisori contabili (13.9.2012) hanno **presentato istanza di partecipazione a una sessione di esame non ancora conclusa** per l'iscrizione al Registro dei revisori contabili e hanno superato l'esame di abilitazione alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

In data 11.9.2012 il Mef – Ragioneria Generale dello Stato ha emanato un comunicato con cui ha **confermato il passaggio automatico al nuovo Registro senza specifica richiesta dei cd. «vecchi revisori»**, ossia coloro che erano già iscritti nel vigente Registro prima dell'entrata in vigore del D.M. 20.6.2012, n. 145; tali soggetti dovranno unicamente integrare le informazioni ivi presenti entro 90 giorni dalla determinazione del Ragioniere Generale dello Stato. Tra le informazioni da fornire **certamente vi è l'indicazione se trattasi di revisori attivi o revisori inattivi**, per questi ultimi intendendosi coloro che non abbiano incarichi di revisione in essere. Il Mef procederà, infatti, d'ufficio ad iscrivere i soggetti nell'elenco dei revisori attivi e l'eventuale comportamento omissivo determinerà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 a 150mila euro.

## 4. TIROCINIO

Il D.M. 25.6.2012, n. 146 **disciplina il tirocinio formativo per poter accedere all'esame di abilitazione oltretché la tenuta del Registro del tirocinio.**

La prima rilevante disposizione da segnalare attiene alla **durata del periodo di tirocinio che viene fissata in tre anni**, nonostante la recente riforma delle professioni abbia disciplinato in senso radicalmente differente la medesima durata per l'accesso alle professioni regolamentate. La *ratio* di tale scelta, in realtà obbligata, è da ravvisarsi nella regolamentazione comunitaria dell'intera normativa afferente alla revisione legale e conseguenti disposizioni concernenti l'accesso – il tirocinio – al Registro dei revisori.

Certamente dovranno chiarirsi alcuni punti che allo stato attuale non sembrano definiti soprattutto per quanto concerne gli esami di abilitazione e se in qualche misura l'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili possa ritenersi equipollente, e per certi versi compensativo, di

eventuali esami di abilitazione alla professione di revisore legale. Il tema, tuttavia, è tutt'altro che risolto e definito atteso che il D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 nel recepire la Direttiva comunitaria ha operato una netta distinzione e voluto connotare di identità propria la professione del revisore legale.

I soggetti che possono chiedere l'iscrizione al Registro del tirocinio sono **i soggetti che possiedono il titolo di studio e i requisiti di onorabilità già elencati in riferimento a coloro che risultano iscrivibili nel Registro dei revisori legali**. La domanda di iscrizione, come previsto dall'art. 4, deve essere redatta secondo il **modello** conforme pubblicato nel sito Internet del Mef – e ad oggi non ancora disponibile – ed inviato anche per via telematica allo stesso Ministero, con ciò portando gli operatori a ritenere che possa essere ancora ammissibile la trasmissione cartacea mediante servizio postale.

Nella **domanda di iscrizione** devono essere indicati:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale;
- la residenza e, se all'estero, il domicilio in Italia;
- l'attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'Amministrazione o ente di appartenenza;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), D.Lgs. 27.1.2010, n. 39;
- il titolo di studio posseduto, tra quelli di cui all'art. 2, co. 2, lett. b), D.Lgs. 27.1.2010, n. 39;
- il recapito, anche elettronico, presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
- l'indicazione del nome e del numero d'iscrizione nel Registro del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio;
- di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

Alla domanda dovrà essere **allegata**:

- **la dichiarazione di assenso e della capacità di assicurare la formazione pratica** da parte del professionista/società di revisione presso cui si intende esercitare il tirocinio;
- **le copie dei documenti di identità** di aspirante tirocinante e revisore/*dominus*.

**La domanda viene esaminata nei successivi 90 giorni dalla presentazione e viene disposta l'iscrizione del tirocinante nel Registro** salvo non siano ravvisate cause/elementi ostativi all'iscrizione.

Una volta iscritto presso il Registro del tirocinio, il soggetto deve osservare il termine di 15 giorni dal verificarsi di un qualsiasi elemento modificativo per comunicare al Mef gli accadimenti intervenuti.

In particolare, ci si riferisce:

- alla variazione dei propri dati anagrafici, di residenza o domicilio;
- alla cessazione del tirocinio presso il revisore legale o la società di revisione precedentemente indicati, anche per il verificarsi di eventi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto con riferimento al soggetto presso cui il tirocinio si sta svolgendo;
- all'indicazione delle generalità e del numero d'iscrizione nel Registro dei revisori del nuovo soggetto presso il quale si svolge il tirocinio;
- alle cause di sospensione del tirocinio indicate dal presente Regolamento.

In relazione, invece, allo svolgimento del tirocinio, rimandando alle disposizioni contenute nel Capo III, D.M. 25.6.2012, n. 146 per maggiore completezza, si segnala in questa sede che **il tirocinante deve poter frequentare i corsi di formazione funzionali al medesimo tirocinio**. Entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun anno, il tirocinante deve predisporre - ed il *dominus* sottoscrivere - una relazione sull'attività svolta da inviarsi annualmente, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. Nel caso in cui la relazione non venga inviata dal tirocinante nei successivi 120 giorni dalla conclusione dell'anno, il tirocinio viene **automaticamente sospeso** per un periodo massimo di due anni.

Ai sensi dell'art. 15, D.M. 25.6.2012, n. 146 la sospensione del tirocinio è altresì ammessa nei casi di:

- servizio militare o civile per un periodo non superiore ad un anno;
- gravidanza e puerperio, per un periodo non superiore ad un anno;
- malattia e infortunio, adeguatamente certificati, che determinino un impedimento al tirocinio per un periodo superiore ad un anno;
- trasferimento all'estero per motivi di studio o di lavoro per un periodo massimo di due anni.

Una volta sospeso il tirocinio potrà essere ripreso dando le opportune comunicazioni e, nel caso, lo stesso si prolungherà di un periodo pari alla durata della sospensione, fino al completamento del periodo triennale.

Ai sensi del successivo art. 16, D.M. 25.6.2012, n. 146, **una volta presentata l'ultima relazione annuale**, il Mef, sentita la Commissione centrale per i revisori e verificato il completamento del periodo di

tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi, **rilascia al tirocinante, entro 30 giorni, il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal relativo Registro**. Qualora l'attività svolta dal tirocinante non sia considerata conforme alle modalità di svolgimento del tirocinio, il Mef fissa le forme e la durata dell'integrazione del tirocinio.

**La disciplina transitoria, infine, prevede che siano iscritti di diritto al nuovo Registro del tirocinio tutti coloro in regola con le relazioni annuali.** Coloro, invece, che abbiano omesso anche una sola relazione annuale hanno un termine di 180 giorni per sanare la propria posizione e così consentire il corretto computo del periodo di tirocinio compiuto.